

**RELAZIONE TECNICA**  
**ai sensi dell'art.271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/06**

ANALISI DELLE SOSTANZE UTILIZZATE E DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE,  
AI SENSI DELL'ART. 271 COMMA 7 BIS DEL D.LGS. N.152/06 PARTE V

Il sottoscritto **FRANCESCO KLUZER**, in qualità di legale rappresentante della ditta:

**ALBA MILAGRO INTERNATIONAL SPA**

con sede legale in Comune di  
**PARABIAGO (MI) CAP 20015 via CORRIDONI n.19**

e sede produttiva dell'azienda in Comune di  
**REGGIOLO (RE) CAP 42046 Strada SAN VENERIO n.88**

Partita IVA 11707620156

Codice Fiscale 00435480355

Telefono 0522 972374

E-mail: milagro@albamilagro.com

Posta Elettronica Certificata (PEC): [albamilagro@legalmail.it](mailto:albamilagro@legalmail.it)

1

TRASMETTE LA PRESENTE RELAZIONE ai sensi dell'art.271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/06

Tipo di attività svolta: Produzione e vendita di fertilizzanti speciali destinati al settore agricolo professionale

Autorizzazione vigente: **AIA 50267/13-2012** del 26/09/2013 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del Dpr 445 del 28 dicembre 2000 dichiara che i dati riportati nella domanda e negli allegati sono veritieri.

Reggio Emilia, 09/07/2021



Francesco Kluzer  
(Il legale rappresentante)

## Premessa

Il D.lgs 102/2020 ha apportato alcune modifiche alla Parte Quinta del D.lgs 152/2006, inserendo in particolare il comma 7bis dell'art. 271. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle già menzionate sostanze.

Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.

**In prima applicazione in caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7 -bis , del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore cioè entro il 27 agosto 2021.**

## Obiettivo

L'obiettivo della presente relazione è quello di valutare – sulla base della presenza nelle emissioni in atmosfera – la possibilità di sostituire le materie prime contenenti le sostanze “pericolose” non appena possibile, ove tecnicamente ed economicamente fattibile.

## Elenco delle sostanze, relative fasi produttive e disponibilità di alternative

Al fine di valutare l'eventuale applicabilità delle misure previste al comma 7-bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/2006 ed all'art. 3 del D.lgs. 102/2020, secondo quanto indicato da parte della Regione Emilia- Romagna, sono state verificate le schede di sicurezza aggiornate delle materie impiegate (siano esse sostanze o miscele) nei cicli produttivi da cui originano le emissioni (diffuse o convogliate) al fine di valutare se le materie stesse sono classificate:

- cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360 (Sezione 2 della scheda di sicurezza);
- di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze riportate all'indirizzo <https://www.reach.gov.it/svhc> (candidate list)

Dalla verifica è emersa la seguente tabella di sintesi:

Nome commerciale (Sostanza/miscela)	Impiego	Sostanza "classificata" di cui all'art.271 comma 7 bis presente in emissione	Alternative disponibili	Considerazioni
Acido borico e miscele contenenti Acido borico (acido C $\geq$ 5,5%)	Utilizzato in formulazioni liquide e solide	H360FD	no	2a, 2b, 2c
Ottoborato di sodio e miscele contenenti ottoborato di sodio	Utilizzato in formulazioni solide	H360FD	no	2a, 2b, 2c

Nome commerciale: dicitura riportata sulla scheda di sicurezza

Impiego: fase produttiva in cui è utilizzato

Alternative disponibili: sostanze già individuate come potenziali sostitute

Considerazioni: valutazione secondo le seguenti opzioni:

1: il preparato è sostituibile con le modalità di seguito illustrate

2: il preparato non è sostituibile per motivi


a – tecnici

b – economici


c – altro

che verranno in seguito dettagliati

## Schema a blocchi del ciclo produttivo fertilizzanti liquidi



## Schema a blocchi del ciclo produttivo fertilizzanti in polvere



### **Considerazioni in merito ai rischi e all'esame della fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle già menzionate sostanze**

La boro etanolamina prodotta nello stabilimento non presenta classificazione di pericolosità ai sensi Reg. 1272/08 e smi e pertanto senza frasi H di cui all'articolo 271, comma 7 bis (rif. D.Lgs. 102/2020). Essa viene sintetizzata in stabilimento con acido borico e monoetanolamina tramite reazione in conformità alla registrazione REACH (N. REACH01-2119548394-33-0020 del 09/03/2015) di cui al regolamento 1907/06, ma in quantità significativa viene acquistata tal quale da c/terzisti esterni: pertanto l'acido borico destinato a tale lavorazione (esternalizzata), non viene acquistato, poiché è il fornitore stesso che provvede all'approvvigionamento.

Per la produzione di prodotti contenenti acido borico e/o ottoborato di sodio si è ricorso anche a servizi di esternalizzazione e pertanto la produzione interna è stata ridotta. La scelta aziendale è stata quella di esternalizzare sempre più tali lavorazioni.

#### **Ulteriori considerazioni**

L'acido borico viene utilizzato in quantità modeste nelle formulazioni perché presente come microelemento e pertanto in concentrazioni molto basse rispetto agli altri nutrienti;

Le altre fonti di boro ammesse nel Regolamento 2003/2003 relativo ai concimi e Decreto Legislativo N. 75/10 non sono equivalenti all'acido borico, sia dal punto di vista chimico-fisico che di applicabilità alle formulazioni che Alba Milagro produce. Inoltre, molti paesi dell'Unione ed extra UE, richiedono dichiarazioni della tipologia di materia prima impiegata, dove è stato appunto dichiarato l'utilizzo di acido borico nei dossier registrativi. In caso di sostituzione, sarebbe necessario provvedere a riformulare i prodotti contenenti acido borico e verificarne la stabilità, shelf-life e parametri chimici fisici, con importante aggravio economico a livello aziendale (tempi e costi). Inoltre, ripresentare alle autorità competenti locali, ove ricorrente, nuovi dossier registrativi.

Quindi:

- le sostanze di cui sopra, non possono essere sostituite poiché non vi sono attualmente sostanze chimiche che possono integralmente essere considerate sostitute che rappresentino chimicamente ed agronomicamente molecole equivalenti o migliorative da tale punto di vista;
- vi sarebbe in ogni caso un importante aggravio economico e tecnico per effettuare le eventuali sostituzioni (aumento di costi, tempi e ripresentazione documentale della totalità dei dossier registrativi contenenti acido borico);
- non è possibile attualmente avere un sostituto di reazione per l'ottenimento di boro etanolamina (lo stesso Regolamento 2003/2003 e smi prevede come prodotto di reazione: prodotto ottenuto per reazione di acido borico con etanolamina).

Tuttavia, è stata effettuata una opportuna analisi dei rischi, in tal senso e come effetti di mitigazione si ritiene che:

- l'utilizzo di acido borico in pre-miscele di microelementi;
- la diminuzione di produzioni interne contenenti acido borico e borati ed il mandatorio ed attento rispetto dei requisiti/normative cogenti (incluso il Decreto Legislativo 81/08 e smi);

**possano consentire all'azienda scrivente di non procedere, allo stato attuale, alla sostituzione di detti componenti.**